

COMUNE DI MOLITERNO

PROVINCIA DI POTENZA



Piazza V.Veneto,1 - 85047 **Moliterno (PZ)** Tel.

0975/668511 - Fax 0975/668537 sito WEB:

<http://www.comune.moliterno.pz.it>

REGOLAMENTO CIMITERIALE

(ai sensi del D.P.R. 10.09.90 N. 285)

Approvato con delibera consiliare n. 10 del 30/04/2002,

modificato con delibere consiliari n. 16 del 31/03/2006,

n. 45 01/10/2015, n. 12 del 28/03/2018 e n. 46 del

30/11/2020.

PRESENTAZIONE

Il Servizio di Polizia Mortuaria Comunale comprende tutte le funzioni svolte dal Comune in relazione alle morti delle persone, ai trasporti funebri, alla sepoltura, alla gestione del cimitero comunale, alla vigilanza sulle sepolture private e sui sepolcri privati ed ogni altra analoga, non specificatamente attribuita ad altri enti od organi.

Le funzioni e l'organizzazione degli uffici comunali in materia di polizia mortuaria e di attività comunque connesse con i cimiteri sono determinate con il regolamento di cui all'art. 89 del D.Lgs. 18/08/2000 n.267 ; indicativamente e senza che la presente elencazione costituisca limite al presente regolamento, tali funzioni possono essere così ripartite:

- a) **Responsabile di polizia cimiteriale** è il Comando di Polizia Municipale che attraverso l'Ufficio Necroscopico e Cimiteriale e il personale addetto ai cimiteri e alla loro custodia, provvede agli adempimenti amministrativi in materia di polizia mortuaria e cimiteriale;
- b) **Il Servizio Tecnico e Tecnico-manutentivo**, provvede agli adempimenti di natura tecnica e tecnico-manutentiva connessi con la manutenzione, costruzione e l'ampliamento secondo i programmi generali predisposti dall'Amministrazione e inseriti nei Piani triennali delle OO.PP afferiscono al Settore LL.PP. assieme ad ogni altro adempimento di natura tecnica ad essi connesso.
- c) **L'ufficio di Segreteria** provvede alla definizione finale degli atti contrattuali ed alla eventuale relativa registrazione;
- d) **L'Ufficio di Ragioneria** provvede agli atti contabili;
- e) **L'Ufficio di Stato Civile** provvede alla emissione del permesso di seppellimento e permesso di seppellimento fuori salma, nonché alle comunicazioni e autorizzazioni al trasporto della salma.

SOMMARIO

PRESENTAZIONE

CAPITOLO I

CAPITOLO II

CAPITOLO III

CAPITOLO IV

CAPITOLO V

CAPITOLO VI

NORME GENERALI

CIMITERO E PIANO CIMITERIALE

CONCESSIONI

DECADENZA E REVOCHE DELLE CONCESSIONI

POLIZIA CIMITERIALE

NORME FINALI

CAPITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1

OGGETTO

Il presente regolamento disciplina , in ambito comunale, i servizi sulla costruzione, gestione e custodia del cimitero, sulla concessione di loculi cimiteriali a privati ed Enti e sulla concessione d'aree per la costruzione di sepolcri privati.

ART. 2

RESPONSABILITÀ'

Il Comune cura che all'interno del cimitero siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose e non assume responsabilità per atti commessi da persone estranee al suo servizio o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questi utilizzati in modo difforme dal consentito.

ART. 3

SERVIZI GRATUITI E A PAGAMENTO

Sono gratuiti i servizi d'interesse pubblico classificati per legge e per essi sono compresi:

- a) Visita necroscopica
- b) Servizio d'osservazione dei cadaveri
- c) Recupero e relativo trasporto di salme accidentate
- d) Inumazione in campo comune
- e) Deposizione delle ossa in ossario comune
- f) Il feretro per le salme di persone i cui familiari non siano in grado di sostenere la spesa. Tutti gli altri servizi sono sottoposti al pagamento di tariffe stabilite dal Consiglio Comunale.

Il Consiglio Comunale con proprio atto può individuare alcuni servizi da erogare a tariffa agevolata.

ART. 4

ATTI A DISPOSIZIONE DEL PUBBLICO

Presso gli Uffici dei servizi di Polizia Mortuaria, è tenuto su supporto cartaceo e/o informatico il registro di cui all'Art 52 del D.P.R.285 10/09/90, perché possa essere compilato cronologicamente dagli addetti e fornire informazioni sulle sepolture cimiteriali. Sono inoltre da tenere ben visibili al pubblico sia nell'Ufficio Comunale che nel Cimitero

- a) Orario d'apertura e chiusura;
- b) Copia del presente Regolamento;
- c) Calendario delle esumazioni ed estumulazioni ordinarie nel corso dell'anno;
- d) Elenco delle concessioni cimiteriali in scadenza nell'anno e in quello successivo;
- e) Elenco delle tombe per cui è in corso la procedura di decadenza o revoca della concessione.

CAPITOLO II

CIMITERI E PIANO CIMITERIALE

ART. 5

DISPOSIZIONI GENERALI

E' vietato il seppellimento in luoghi diversi dal cimitero.

Alla manutenzione del cimitero provvede il Comune con forme di gestione ritenute idonee, ai sensi degli art 112,113 del Decreto legislativo 18/8/2000 n 267.

ART. 6

AMMISSIONE AL CIMITERO

Nel cimitero sono ricevute e seppellite, senza distinzione d'origine, cittadinanza, e religione, le salme di persone:

- a) decedute a Moliterno, *qualunque ne fosse stata in vita la residenza*;
- b) che, ovunque decedute, avevano al momento della morte la residenza nel Comune;
- c) che abbiano avuto la residenza in Moliterno per un periodo della loro vita;
- d) che siano nate a Moliterno;
- e) che indipendentemente dalla residenza siano concessionarie nel cimitero di sepoltura privata, individuale e/o di famiglia.
- f) non residenti , genitori o figli di persone residenti o aventi il proprio coniuge residente o sepolto nel Cimitero Comunale.

ART. 7

PIANO REGOLATORE CIMITERIALE

Entro tre anni dalla data d'entrata in vigore del Presente Regolamento, il Consiglio Comunale è tenuto ad adottare un piano regolatore cimiteriale che recepisca le necessità del servizio nell'arco di almeno venti anni.

Il Piano è sottoposto al parere preliminare dei competenti servizi dell'A.S.L..
Nell'elaborazione del piano il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria dovrà tenere conto di:

- a) andamento della mortalità dell'ultimo decennio;
- b) valutazione della struttura ricettiva esistente, distinguendo le dotazioni attuali di posti salma per sepoltura;
- c) della dinamica registrata nel tempo delle diverse tipologie di sepoltura e pratica funebre;
- d) maggiori disponibilità di posti salma che si potranno ottenere con una razionale utilizzazione delle aree e dei manufatti in correlazione ai periodi di concessione e ai sistemi tariffari adottati;
- e) dei fabbisogni futuri d'aree, manufatti e servizi in rapporto alla domanda esistente e potenziale d'inumazioni, tumulazioni e cremazioni.

Nel cimitero sono individuati *prioritariamente* spazi o zone da destinare a

- a) campi d'inumazione comune;
- b) tumulazioni individuali (loculi);
- c) cellette ossario;

- d) nicchie cinerarie;
- e) ossario comune;
- f) cinerario comune.

Il piano regolatore potrà riservare, nella misura minima prevista dalla legge, in forma subordinata alla disponibilità degli altri spazi e zone, aree per la costruzione di cappelle e manufatti privati che dovranno essere improntati comunque a semplicità e nel rispetto delle specifiche tipologie previste nel piano.

Negli spazi liberi dell'attuale cimitero e nel prossimo ampliamento è esclusa la possibilità di destinare aree per la realizzazione di cappelle private.

Ogni dieci anni il Comune è tenuto a revisionare il piano regolatore cimiteriale per valutare possibili variazioni nella tendenza delle sepolture, con le stesse procedure adottate per il primo impianto.

ART. 8 INUMAZIONE

Le sepolture per inumazione si distinguono in comuni e private:

- a) le comuni hanno durata di 10 anni e sono assegnate gratuitamente ogni qual volta non sia richiesta una sepoltura privata.
 - b) le private hanno durata superiore a 10 anni e sono effettuate in aree a concessione.
- Per quanto non previsto si richiamano gli art 68-69-70-71-72-73-74-75 del D.P.R.10/09/90 n.285

ART. 9 TUMULAZIONE

Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassetti, resti o urne cinerarie in opere murarie (loculi) costruite dal Comune o dai concessionari d'aree ove vi sia l'intenzione di conservare per un periodo più lungo o in perpetuo le spoglie mortali.

Le sepolture private a sistema di tumulazione sono oggetto di concessione secondo le modalità previste all'Art 12 del presente regolamento

Per quanto non previsto si richiamano gli art 76-77 del D.P.R.10/09/90 n285.

ART. 10 ESUMAZIONI

Le esumazioni ordinarie sono fissate per legge dall'art 82 DPR 28/05/90 in 10 anni; possono essere svolte in qualsiasi periodo dell'anno (evitando preferibilmente luglio agosto).

Annualmente il Responsabile del servizio stilerà l'elenco con l'indicazione delle salme per cui è attivabile l'esumazione ordinaria.

Le esumazioni straordinarie possono essere eseguite

- a) su autorizzazione dell'Autorità Giudiziaria
- b) per autorizzazione del Sindaco per traslazione per altra sepoltura o trasferimento ad altro cimitero o per cremazione.

Si potranno eseguire anche nei mesi di maggio, giugno, settembre evitando preferibilmente luglio agosto in quanto cimitero di comune montano (art 84 D.P.R. 10/09/90 n 285). Le esumazioni ordinarie sono gratuite mentre quelle straordinarie sono soggette al pagamento dell'apposita tariffa.

Le esumazioni ordinarie sono eseguite dall'addetto al cimitero, le straordinarie necessitano della presenza del Medico di Igiene Pubblica.

ART. 11

ESTUMULAZIONI

Le ordinarie si eseguono allo scadere della concessione.

Le straordinarie sono :

a) su autorizzazione del Sindaco per traslazione, trasferimento ad altro cimitero o per cremazione.

b) su richiesta dell'Autorità Giudiziaria

Le estumulazioni ordinarie sono gratuite mentre quelle straordinarie sono soggette al pagamento dell'apposita tariffa prevista dalla legge.

Si potranno eseguire anche nei mesi di maggio, giugno, settembre evitando preferibilmente luglio agosto in quanto cimitero di comune montano (art 84 D.P.R. 10/09/90 n 285). I feretri estumulati e non mineralizzati vanno inumati per cinque anni con i dovuti accorgimenti. Le estumulazioni sia ordinarie che straordinarie vanno eseguite alla presenza dell'addetto e del Medico d'Igiene e Sanità Pubblica, che stilerà doppia copia di verbale una conservata nel registro cimiteriale e l'altra nell'Ufficio Comunale.

CAPITOLO III

CONCESSIONI

ART. 12

ATTO DI CONCESSIONE

Per le sepolture è concesso, nei limiti del piano regolatore di cui all'art.7, l'uso d'aree e manufatti costruiti dal Comune.

La concessione è legata all'emissione di documento contabile del Comune; il suo rilascio è subordinato al pagamento della tariffa prevista dal Consiglio Comunale e deve risultare da apposito atto amministrativo.

Con la concessione, il Comune conferisce ai privati il solo diritto d'uso della sepoltura, e pertanto trattasi di una concessione amministrativa su bene soggetto a regime dei beni demaniali che lascia integro il diritto alla nuda proprietà del Comune, pertanto tale concessione non è cedibile, commerciabile o trasferibile a terzi ma può solo essere retrocessa al Comune. Di norma la concessione in uso del loculo cimiteriale è assegnata di volta in volta soltanto ai familiari di persona deceduta. *Non è consentita alcuna prenotazione.*

E' consentito, al momento della morte del coniuge superstite, che gli eredi possano fare

richiesta di una doppia concessione per riavvicinare le salme dei propri cari, restituendo al Comune, dopo aver traslato la salma a proprie spese, la precedente concessione.

In tal caso, l'erede dovrà corrispondere al Comune il prezzo della nuova concessione che avrà durata trentennale. Dallo stesso verrà scomputato il rimborso del loculo retrocesso, che verrà

calcolato secondo le modalità di cui al successivo articolo 16.

L'assegnazione sarà numerica e progressiva.

In via straordinaria potrà essere assegnata, a seguito di decesso, il loculo a piano terra, ove se ne faccia richiesta e ce ne sia la disponibilità, a persone che parenti fino al 2° grado del defunto, siano portatori di handicaps motori (abbiano cioè difficoltà alla deambulazione e all'uso degli arti superiori ed inferiori) certificati dalla Commissione Invalidi Civili.

I soggetti portatori di handicap grave ai sensi dell'art. 3, comma 3 della L. 104/92, potranno richiedere, sussistendone le disponibilità, per i parenti defunti entro il 2° grado, loculi a piano terra. I medesimi soggetti, possono chiedere, previa retrocessione al Comune di loculi già assegnati, siano essi liberi o occupati da parenti defunti entro il 2° grado, sussistendone le disponibilità, una concessione ex novo di loculi ubicati al piano terra, al fine di consentire il trasporto dei feretri dei defunti, in quest'ultimi.

Le spese, devono rimanere ad esclusivo carico del richiedente.

Per tutto quanto non previsto nel presente articolo, si rinvia alla normativa (art. 88) del D.P.R. n. 285/90.

La concessione dei suoli, eventualmente disponibili, per le sepolture di famiglia, avviene in ordine strettamente cronologico.

ART. 12 bis
DECESSO DEI CONIUGI IN ASSENZA DEI FIGLI

Nell'ipotesi in cui non dovessero esservi figli, fermo restando il limite di anni 75 di cui all'articolo precedente, il coniuge superstite potrà manifestare all'ufficio sociale la volontà di essere ricongiunto al proprio coniuge

ART. 13
DURATA DELLE CONCESSIONI

Le concessioni sono a tempo determinato e decorrono dalla data di stipula del contratto di concessione.

La durata della concessione **dei manufatti delle aree** destinate a sepolture di famiglie (cappelle gentilizie) è fissata in **99** anni. Allo scadere di tale periodo su richiesta degli eredi sarà possibile ottenere una nuova concessione previo il pagamento dell'apposita tariffa stabilita dal Consiglio Comunale. Qualora allo scadere del periodo di concessione non vi sia alcuna richiesta di proroga per altri 99 anni, il Comune rientrerà in possesso del manufatto e dopo aver disposto la traslazione in ossario comune delle spoglie mortali tumulate nel manufatto, ne deciderà il riutilizzo.

La durata della concessione per i loculi è fissata in **30** anni dopo di che il loculo rientrerà definitivamente in possesso del Comune senza diritto d'indennizzo alcuno per il concessionario. E' riservata agli eredi la facoltà di rinnovare per ulteriori altri **30** anni la concessione previo pagamento di apposita tariffa.

Allo scadere della concessione si provvederà all'estumulazione della salma ivi tumulata conformemente a quanto dettato dall' art. 86 del D.P.R. n° 285 del 10/09/1990, e quindi gli eredi aventi diritto potranno acquistare una celletta ossario per tumularvi i resti mortali, o tumulare gli stessi, in vecchi loculi di loro concessione.

Allo scadere della concessione, in assenza di rinnovo o della disposizione della celletta ossario, l'Amministrazione Comunale è autorizzata ad eseguire l'inumazione della salma al campo comune per un periodo minimo di cinque anni, per poi procedere alla sistemazione definitiva presso l'ossario comune.

Nel periodo di rinnovo, nel caso di manifesta volontà dei concessionari, al riutilizzo del loculo da parte di altro familiare deceduto, è possibile il rilascio di una nuova concessione sullo stesso loculo.

ART. 13 bis
EVENTUALE COESISTENZA TRA LOCULI NELLA DISPONIBILITÀ'
DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E LOCULI RETROCESSI

Per le ipotesi di eventuale coesistenza tra loculi nella disponibilità della pubblica amministrazione e loculi che rientrano nella disponibilità della stessa, a seguito di retrocessione, dovranno essere concessi in via prioritaria i primi e solo una volta esauriti, i secondi seguendo l'ordine cronologico di retrocessione;

ART. 13 ter
CONCESSIONE CELLETTE OSSARIO

Le cellette ossario nella disponibilità del Comune, vengono concesse man mano che le richieste pervengono al protocollo dell'ente, ai familiari della persona deceduta. Non è ammessa alcuna prenotazione.

L'assegnazione sarà numerica e progressiva.

La durata della concessione è fissata in anni 30.

Le cellette ossario raccolgono di norma, i resti mortali e le ceneri di una sola persona; tuttavia per i parenti fino al 2° grado e per i coniugi, è ammesso l'abbinamento dei resti mortali e delle ceneri; ciò senza alcun ulteriore onere aggiuntivo rispetto al prezzo di concessione.

In sede di prima applicazione il prezzo delle cellette ossario è di € 350,00 cadauna; Allo scadere della concessione ed in assenza di rinnovo, l'Amministrazione è autorizzata ad eseguire l'estumulazione, con contestuale sistemazione dei resti nell'ossario comune.

ART. 14

USO DELLE SEPOLTURE PRIVATE

Le sepolture private sono destinate alla persona concessionaria e alla sua famiglia con ascendenti e discendenti fino al 6 grado. La manutenzione spetta ai concessionari, nonché l'esecuzione di opere o restauri che il Comune ritenesse necessari per decoro, sicurezza ed igiene.

Gli obblighi dei concessionari in ordine alla tipologia, ai tempi di esecuzione alle eventuali revoche connesse con la mancata o tardiva o difforme esecuzione dei manufatti sono riportate nelle norme allegate al Piano Regolatore Cimiteriale.

Si potrà su richiesta del concessionario avere la tumulazione di salme di persone con lui conviventi o che abbiano acquistato particolari benemerienze nei suoi confronti.

ART. 15

DEPOSITO PROVVISORIO

A richiesta dei familiari o di chi li rappresentano, il feretro è deposto *provvisoriamente* in apposito loculo previo pagamento della tariffa stabilita. Gli interessati verseranno un deposito cauzionale pari al 15%, che sarà loro restituito ad estumulazione avvenuta.

Il deposito provvisorio sarà autorizzato dal Sindaco se ritenuti validi i motivi della provvisorietà, e sarà consentito alle seguenti condizioni:

- a) Che abbia durata non superiore a 18 mesi;
- b) Che venga stipulata regolare concessione;
- c) Che venga versata la specifica tariffa di concessione determinata dalla Giunta Comunale.

Scaduto il termine senza che l'interessato abbia provveduto all'estumulazione del feretro per la definitiva sistemazione, il Sindaco, previa diffida, servendosi del deposito cauzionale versato, provvederà a inumare la salma in campo comune. Tale salma, una volta inumata non potrà essere nuovamente tumulata nei loculi a deposito provvisorio, ma solo in tombe o loculi definitivi previo pagamento dei diritti relativi.

Il Responsabile di Polizia Mortuaria, in base ai dati raccolti, disporrà un numero adeguato di loculi da adibire a provvisori.

La Giunta Comunale, in sede di prima applicazione, previa relazione ricognitiva da parte dell'ufficio vigilanza, individua e determina il numero dei loculi provvisori.

ART. 16

RINUNCIA A CONCESSIONI

Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia alla concessione in uso dei loculi e delle sepolture private **cellette ossario** a condizione che siano liberi o liberabili. In tal caso al concessionario rinunciante avrà diritto ad un rimborso pari a :

a) ad **1/98** della tariffa in vigore al momento della rinuncia per ogni anno intero o frazione superiore a 6 mesi di residua durata per i manufatti la cui concessione è di 99 anni;

b) ad **1/30** della tariffa in vigore al momento della rinuncia per ogni anno intero o frazione superiore a 6 mesi di residua durata per i manufatti la cui concessione è di 30 anni;

c) ad **1/3** della tariffa in vigore al momento della rinuncia per le concessioni perpetue;

Nel caso invece che gli eredi rinuncino al loculo ed alla somma prevista per gli anni non goduti il Comune potrà, se gli anni non goduti sono superiori a 15, disporre la tumulazione del defunto in cellette ossario curandone a proprie spese gli oneri della tumulazione.

Per chi invece avrà avuto il rimborso dovrà provvedere a sue spese a tumulazione privata oppure si disporrà gratuitamente la traslazione in ossario comune.

ART. 17

CONCESSIONI PREGRESSE

Le concessioni assegnate prima del presente Regolamento continuano a seguire il regime indicato nell'atto di concessione. In caso di riutilizzo per nuova sepoltura sarà applicata la nuova normativa con la stipula di un nuovo contratto.

Le concessioni pregresse allo scadere del periodo previsto prima dell'introduzione del nuovo Regolamento non potranno più essere rinnovate secondo il vecchio regolamento.

Le concessioni di aree per tombe di famiglia già assegnate e ad oggi non utilizzate, saranno revocate qualora il concessionario non presenti, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, il progetto del manufatto che deve essere comunque realizzato entro due anni.

ART. 18

ASSEGNAZIONE GRATUITA DI SEPOLTURA A CITTADINI ILLUSTRI

Il Consiglio Comunale può disporre l'assegnazione gratuita di posti destinati alla tumulazione di cittadini illustri distintisi per valore civile, per ingegno o per servizi resi alla comunità e garantirne il decoro e la periodica manutenzione.

ART. 18 bis

SPESE PER TRASLAZIONI, PER ESTUMULAZIONI ED IN GENERE PER SPOSTAMENTO SALME

Resta inteso che le spese per le operazioni di cui al presente articolo rimangono a carico del privato, il quale, dovrà pure risarcire eventuali danni verificatisi, a seguito delle medesime operazioni, a parti del bene demaniale.

CAPITOLO IV

REVOCHE E DECADENZA DELLE CONCESSIONI

ART. 19

REVOCHE

E' facoltà dell'Amministrazione ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso, quando ciò sia necessario per ragioni di interesse pubblico. Le concessioni a tempo determinato di 99 anni rilasciate in data anteriore al decreto del Presidente della Repubblica 21 Ottobre 1975 n 803, possono essere revocate trascorsi i 50 anni dalla tumulazione dell'ultima salma, ove si verifichi una situazione di insufficienza di loculi nel cimitero.

L'Amministrazione comunicherà notizia al Concessionario se noto o in difetto mediante pubblicazione all'Albo Comunale e a quello del Cimitero per la durata di 60 giorni indicando il giorno fissato per le traslazioni delle salme. Nel giorno indicato la traslazione in ossario comune avverrà anche in assenza del concessionario.

ART. 20

DECADENZA

La decadenza sarà dichiarata nei seguenti casi.

a) quando la sepoltura sia in stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto;

b) quando vi sia violazione del divieto di cessione tra privati;

La pronuncia della decadenza è adottata previa diffida se reperibile. Se invece sono irreperibili la diffida è pubblicata all'Albo Comunale e a quello del Cimitero per 30 giorni consecutivi. La dichiarazione di decadenza tocca al Sindaco in base agli accertamenti del Responsabile del Servizio di Polizia Municipale.

La traslazione delle salme sarà così disposta in ossario o cinerario opportunamente predisposto.

CAPITOLO V

POLIZIA CIMITERIALE

ART. 21

RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI POLIZIA CIMITERIALE

Responsabile di polizia cimiteriale per il comune di Moliterno è il Comando di Polizia Municipale. Il responsabile di Polizia cimiteriale provvederà alla stipula degli atti di concessione ed ogni altro analogo comportamento nel rispetto del presente Regolamento senza preventiva deliberazione della Giunta Comunale.

ART. 22

MAPPA

Presso il servizio di Polizia cimiteriale è tenuto un registro per sepolture per l'aggiornamento continuo delle posizioni delle concessioni e dei concessionari. Su ogni sepoltura andrà riportato un numero progressivo tale da permettere facilmente il riconoscimento del concessionario e la concessione.

Detto registro chiamato mappa può essere tenuto su mezzi informatici e rappresenta il documento probatorio delle variazioni avvenute nelle concessioni.

Deve contenere le generalità del defunto, il numero di ordine dell'autorizzazione al seppellimento, le generalità del concessionario, la natura e la durata della concessione, le variazioni che si verificano nella concessione.

ART. 23

SCADENZARIO DELLE CONCESSIONI

Il responsabile del Servizio di Polizia cimiteriale è tenuto a predisporre entro il mese di Settembre l'elenco delle concessioni in scadenza.

ART. 24

ESAME DELLE EPIGRAFI

Sulle sepolture il Concessionario è tenuto ad iscrivere il nome, il cognome, e la data di morte della persona a cui la salma, o i resti mortali, si riferiscono.

I nomi dovranno essere scritti nella forma risultante dagli atti di stato civile.

Sono ammessi solo emblemi, simboli o epigrafi che si addicano al culto dei morti e alla sacralità del luogo.

ART. 25

DIVIETI D'INGRESSO

E' vietato l'ingresso nel cimitero comunale:

Alle persone in stato d'ubriachezza o d'esaltazione;

Alle persone non decentemente vestite o comunque in contrasto con il carattere del luogo; Ai questuanti e alle persone conducenti cani o altri animali; Ai fanciulli minori di 10 anni non accompagnati da adulti.

I trasgressori verranno sanzionati ai sensi degli art.li 106 -107 - 108 del Regolamento Comunale e Provinciale, approvato con Regio Decreto n° 383 del 3 marzo 1934.

ART. 26
MANIFESTAZIONI

Le manifestazioni, dimostrazioni o riunioni all'interno dei Cimiteri Comunali, devono essere autorizzate dal Sindaco.

ART. 27
CONDOTTA ALL'INTERNO DEI CIMITERI

Nell'interno dei cimiteri si deve osservare un contegno decoroso.

E' vietato:

Compiere atti in contrasto con l'austerità del luogo e con il culto dei morti;

Consumare cibi e bevande;

Danneggiare e deturpare manufatti o edifici;

Calpestare gli spazi riservati a sepolture, aiuole o camminare ovunque al di fuori degli appositi passaggi;

Gettare fiori appassiti e rifiuti in genere fuori degli appositi cestii;

Collocare vasi e fiori a terra lungo le costruzioni dei colombari.

ART. 28
DIVIETO D'ATTIVITÀ COMMERCIALI

In prossimità dei cancelli di ingresso ed all'interno del cimitero è vietata la vendita d'oggetti, la distribuzione o deposizione di materiale pubblicitario, l'offerta dei servizi.

ART. 29
CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI

Nell'interno dei cimiteri è vietata la circolazione dei veicoli privati, ad eccezione di quelli utilizzati per il trasporto di segni funebri e di materiali da utilizzare nei cimiteri.

Per i materiali, il cui ingresso è consentito soltanto nei giorni feriali, gli automezzi di trasporto devono avere dimensioni tali da non arrecare danno alle sepolture, ai monumenti, ai cordoni, alle cunette, ai viali, alle piantagioni ecc.

Possono circolare secondo gli orari ed i percorsi stabiliti, e sostare nei cimiteri il tempo strettamente necessario per l'operazione di carico e scarico.

ART. 30
LAVORI NEI CIMITERI

Nell'interno dei cimiteri è vietata la lavorazione dei materiali, questi devono essere introdotti soltanto a lavorazione ultimata.

Si fa eccezione per i tagli, per le connessioni delle pietre, per le iscrizioni su lapidi e monumenti già in opera e per quanto altro l'ufficio competente riconosca indispensabile eseguirsi in luogo. Non sono consentiti lavori per la costruzione di tombe di famiglia dal 25 ottobre al 5 novembre d'ogni anno; la terra e i materiali di rifiuto, provenienti dalle costruzioni dovranno essere sollecitamente asportati dal cimitero a cura e spese dell'esecutore dei lavori o ammassati nei luoghi e nei modi che saranno indicati dagli uffici competenti.

ART. 31
COLTIVAZIONE DI FIORI ED ARBUSTI

Sulle sepolture individuali o nelle tombe di famiglia è consentita la coltivazione o la collocazione di fiori e arbusti purché questi siano convenientemente mantenuti e non abbiano a sovrastare o arrecare danno allo spazio destinato ad altra sepoltura nei lotti di terreno riservati per le inumazioni di famiglia, è consentita la costruzione di cippi o monumenti marmorei commemorativi, tutta la superficie del lotto dovrà essere mantenuta a verde e vi sarà consentita soltanto la piantagione di fiori o albero d'alto fusto. Il perimetro di ciascun lotto potrà essere recintato soltanto con siepi sempre verdi.

CAPITOLO VI

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

ART. 31 bis

NORMA TRANSITORIA

Qualora alla data di entrata in vigore della modifica del presente Regolamento approvata con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 45 del 01/10/2015, presso gli uffici fossero giacenti delle istanze di concessione di doppio loculo promananti da coloro i quali non avessero raggiunto il 75° anno di età ed il cui procedimento non fosse stato ultimato con la determinazione di concessione del bene demaniale, quest'ultimo (II° loculo) non verrà concesso. Ciò a causa della penuria dei loculi. In tal caso il comune provvederà alla concessione di un solo loculo per il defunto tumulato in via provvisoria presso altri loculi.

ART. 31 ter

DEI LOCULI DI NUOVA ASSEGNAZIONE

Con decorrenza dalla data di entrata in vigore del presente regolamento il prezzo dei loculi di nuova assegnazione ammonta ad € 1.000,00

ART. 32

RICHIAMO A LEGGI E REGOLAMENTI

Per quanto non espressamente indicato, si richiamano le norme contenute nel Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con DPR 10 Settembre 1990 n 285 e nel T.U. delle Leggi sanitarie n 1265 del 27 Luglio 1934.

ART. 33

ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento entrerà in vigore dopo l'approvazione del Consiglio Comunale e la sua esecutività.